



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARMENIDE"

AUTONOMIA N. 154 VIA ELEA – 84058 MARINA DI ASCEA (SA)

TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655

E-mail: saic85500g@istruzione.it — Pec: saic85500g@pec.istruzione.it

U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it

Circ. n. 234

Ascea, 09 agosto 2021

A tutto il personale dell'IC Parmenide

Al DSGA

Alla sezione AntiCovid del sito internet

All'Albo on line

Al sito web

Oggetto: Obbligo del *Green Pass* per il personale scolastico

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge allegato alla presente (D.Lgs n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università") che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. Ecco le principali novità.

Scuola

Nell'anno scolastico 2021-2022, l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e università **sarà svolta in presenza**.

La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l'avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di

istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

- **è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. **Le linee guida possono derogare all'obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;**
- **è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;**
- **è vietato accedere o permanere nei locali scolastici** ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea **oltre i 37,5°.**

Ulteriori prescrizioni saranno dettagliate nel Regolamento AntiCovid di prossima adozione del nostro Istituto che recepirà le prescrizioni del "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19", attualmente in fase di redazione da parte del Ministero dell'istruzione di concerto con le Rappresentanze sindacali della scuola.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico dovrà possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il mancato rispetto del requisito è considerato **assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.** La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. E' possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigienico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come **green pass provvisorio** per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Le misure sono valide fino al perdurare dell'emergenza sanitaria che allo stato attuale è stata fissata al 31 dicembre 2021.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

Il Dirigente Scolastico organizzerà e realizzerà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC nel rispetto

dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata *Verifica C-19* in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si allega un breve approfondimento riguardante il Green pass.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Mattiocco

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Cos' è il Green pass e come si ottiene

Il **"Green pass"** consiste in una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità. L'emissione è totalmente gratuita e le lingue disponibili, oltre l'Italiano, sono Inglese, Tedesco e Francese.

I requisiti necessari per l'ottenimento sono i seguenti:

1. Vaccinazione anticovid-19, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino monodose
Nei vaccini che richiedono il richiamo, la certificazione sarà valida a partire da 15 giorni dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Una volta completato il ciclo vaccinale la durata del "pass" incomincerà dalla data dell'ultima iniezione;
2. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
3. Essere guariti dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti.

La durata varierà in base al requisito:

1. 270 giorni dall'avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi "temporanea" e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).
2. In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall'ora del test.
3. In caso di guarigione dall'infezione da meno di 6 mesi, il "Green pass" sarà valido 180 giorni.

Maggiori approfondimenti al sito: <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

